



CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI

AHLSTROM CORPORATION

NUMERO D'IDENTIFICATION: 2480661-5



Introduzione

Ahlstrom si impegna a creare valore per propri azionisti e per gli altri soggetti interessati nonché a costruire relazioni basate sulla trasparenza, fiducia e rispetto nei confronti dei propri dipendenti, partner commerciali, azionisti e altri soggetti interessati - e si impegna a farlo in modo socialmente ed ecologicamente responsabile. Ahlstrom si aspetta che tutti i suoi fornitori aderiscano a standard analoghi e svolgano la loro attività in modo etico.

Il presente Codice di Condotta per i Fornitori (SCoC) delinea i requisiti minimi non negoziabili che Ahlstrom richiede ai propri fornitori e sub-fornitori.

1. I rispetto delle leggi e normative nazionali ed internazionali

In quanto Fornitori di Ahlstrom, dovranno rispettare tutte le leggi e le normative internazionali e nazionali vigenti, comprese, senza limitazione, quelle relative alla lotta alla corruzione, al trasporto, alla sicurezza, alla salute, nonché le normative commerciali e doganali.

2. Diritti umani

Trattamento equo e paritario Il Fornitore non dovrà attuare discriminazioni nell'ambito delle pratiche di assunzione e occupazione in base a criteri di razza, religione, sesso, età, nazionalità, disabilità, rapporti personali, appartenenza a sindacati, orientamento sessuale, opinioni politiche o qualsiasi altra base impropria.

Retribuzioni e indennità

Ai dipendenti del Fornitore dovranno essere corrisposti salari e benefici che, come minimo, siano in conformità con le leggi nazionali e gli accordi collettivi vincolanti.

Orario di lavoro

Il Fornitore deve garantire che i suoi dipendenti lavorino in conformità con tutte le leggi vigenti e gli standard industriali obbligatori in merito alle ore di lavoro regola-re e alle ore di lavoro straordinario. Ai lavoratori deve essere concesso almeno un giorno di riposo alla settimana.

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva:

Il Fornitore deve rispettare il diritto dei lavoratori alla libera associazione, all'appartenenza a un sindacato e alla contrattazione collettiva, in conformità con tutte le leggi e regolamenti vigenti.

Lavoro infantile

Il Fornitore deve garantire che non si avvarrà di alcuna forma di lavoro infantile nell'ambito delle sue attività. Il termine "bambino" si riferisce a soggetti di età inferiore ai 15 anni (o 14 anni ai sensi delle leggi locali applicabili), o sotto l'età minima per il completamento dell'istruzione obbligatoria, o sotto l'età minima per l'accesso all'occupazione in un determinato paese, a seconda di quale delle due sia più elevata (in linea con la Convenzione ILO 138 sul lavoro minorile).

Molestie e abusi

Il Fornitore non dovrà attuare, sostenere o consentire alcuna forma di molestia o abuso nei luoghi



di lavoro.

Lavoro forzato e obbligatorio

È ammesso esclusivamente il lavoro volontario e tutti i lavoratori devono essere liberi di lasciare il proprio impiego, previo ragionevole preavviso. Il Fornitore non potrà in alcun modo utilizzare o beneficiare del lavoro di manodopera forzata, carceraria, obbligata o non volontaria. I dipendenti non possono essere costretti a depositare i propri soldi, passaporti, titoli di studio o documentazione simile come condizione per l'assunzione.

Comunità locali

Il Fornitore è tenuto a rispettare i diritti tradizionali e consuetudinari delle comunità locali interessate dalle proprie attività.

3. Salute e sicurezza

Il Fornitore dovrà provvedere affinché tutti i dipendenti lavorino in un ambiente di lavoro sano e sicuro. Il Fornitore dovrà garantire il rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza.

Il Fornitore dovrà garantire che tutti i lavoratori siano sufficientemente consapevoli dei rischi per la salute, la sicurezza nonché dei rischi ambientali e siano opportunamente istruiti su tali problematiche.

Dovrà essere attuato un processo continuo di monitoraggio e miglioramento dell'ambiente di lavoro e nominato un rappresentante della direzione che sia responsabile per la salute e la sicurezza di tutto il personale, così come dei rischi ambientali.

4. Responsabilità sociale di impresa

Il Fornitore è tenuto a svolgere la propria attività in modo trasparente ed etico e a non partecipare direttamente o indirettamente, a pratiche commerciali illegali, corruttive o improprie. È severamente vietata la corruzione in tutte le sue forme, tra cui l'estorsione e le tangenti.

Per quanto riguarda l'interazione con i dipendenti Ahlstrom vale in particolare quanto segue:

- Ahlstrom si farà sempre carico delle spese di viaggio e alloggio dei propri dipendenti in caso di visite al Fornitore, conferenze, impianti di riferimento ecc.
- Ai dipendenti di Ahlstrom non dovranno essere offerti regali, o forme di ospitalità o intrattenimento che potrebbero essere considerate irragionevoli o inopportune nell'ambito delle possibili transazioni commerciali. Non sono mai ammessi doni in denaro o equivalenti in contanti, come ad esempio le carte regalo.

5. Impatto ambientale

Il Fornitore dovrà:

- Soddisfare tutti i requisiti ambientali definiti nelle relative leggi, normative e permessi ambientali;



- Attenersi rigorosamente a tutte le leggi e le normative vigenti in materia di materiali, prodotti chimici e sostanze pericolosi;
- Apportare continui miglioramenti alle prestazioni ambientali delle sue attività e dei suoi prodotti;
- Garantire che le sue materie prime sono acquisite in modo responsabile in base alle migliori pratiche riconosciute e/o a leggi e regolamenti locali;
- Implementare e documentare i relativi sistemi di gestione ambientale con l'obiettivo di:
 - Migliorare l'efficienza energetica e delle risorse
 - Ridurre al minimo la produzione di rifiuti e massimizzare il riciclo.
 - Limitare le emissioni nel suolo, nell'acqua e nell'aria a livelli consentiti.

6. Trasparenza

Fornitori terranno a disposizione dati trasparenti e aggiornati degli elementi rilevanti per dimostrare la conformità con il presente Codice di Condotta per i Fornitori (SCoC).

Il Fornitore può essere invitato a fornire i dati registrati e altri elementi di prova che consentano di valutare la conformità degli stessi al presente Codice di Condotta per i Fornitori (SCoC). Il Fornitore sarà tenuto a fornire l'accesso alle informazioni richieste, salvo che sia chiaramente giustificato da esigenze di riservatezza.

Il Fornitore dovrà inoltre accettare, previo ragionevole preavviso, controlli da parte di Ahlstrom o di terzi nominati da Ahlstrom, al fine di valutare la conformità con il presente Codice di Condotta per i Fornitori (SCoC). In tali occasioni il Fornitore sarà tenuto a consentire l'accesso alle informazioni e alle zone delle sue strutture che sono rilevanti per valutare la conformità con il Codice di Condotta per i Fornitori (SCoC).

Il Fornitore dovrà essere in grado di rivelare tutte le potenziali fonti primarie (paese di origine) correlate alle consegne a Ahlstrom. Ahlstrom si riserva il diritto di chiedere al Fornitore di mappare l'intera catena di fornitura fino all'origine per agevolare la valutazione di conformità a monte della catena di approvvigionamento

7. Conformità e controllo

Il Fornitore deve disporre di sistemi che consentano il rapporto e la gestione di reclami anonimi. Se il fornitore ha ragione di ritenere che in un processo che implica un rapporto con A-M qualcuno stia violando o possa aver violato il presente Codice di Condotta per i Fornitori (SCoC), è tenuto a dichiararlo facendo uso dell'indirizzo email dedicato a tale scopo:

<https://ahlstrom.speakup.report/Ahlstrom>

8. Protezione delle informazioni

Il Fornitore sarà tenuto a proteggere le informazioni riservate di Ahlstrom. Per informazioni riservate si intendono i dati aziendali di Ahlstrom:

- i. Conoscenza tecnica e tecnologica, competenza, esperienza, know-how, invenzioni, istruzioni, dati di prodotto e di produzione, tecniche, procedure, disegni, progetti, specifiche, formule, campioni e altre informazioni e dati,
- ii. Informazioni finanziarie, commerciali e sul personale, e



- iii. Altre informazioni, rivelate in qualsiasi momento e in qualsiasi forma, contrassegnate o notificate come riservate o che sarebbero ragionevolmente ritenute, date le circostanze, quali Informazioni Riservate.

Il Fornitore a cui è stato consentito l'accesso a informazioni riservate nell'ambito del rapporto d'affari, dovrà astenersi dal condividere tali informazioni salvo previa autorizzazione di Ahlstrom. Il Fornitore non potrà negoziare titoli, o incoraggiare altri a farlo, sulla base delle informazioni riservate ricevute da Ahlstrom.

9. Esecuzione

Qualora Ahlstrom scopra che il Fornitore risulti inadempiente rispetto ai requisiti e alle aspettative di cui al presente SCoC (Codice o Condotta per i Fornitori), il Fornitore sarà tenuto a intraprendere azioni correttive immediate. Ahlstrom potrà proporre di collaborare con il Fornitore al fine di sviluppare e implementare un piano di azioni correttive volte a migliorare la situazione. Ahlstrom si riserva il diritto di annullare gli ordini in essere, sospendere gli ordini futuri o recedere dal contratto con il Fornitore qualora il Fornitore non operi in conformità con il presente SCoC (Codice di Condotta per i Fornitori).

Ci impegniamo a rispettare i principi del presente Codice di Condotta per i Fornito

Firma:

Nome, qualifica

Azienda

Data e luogo